

Parere del Comitato delle regioni — Modifica delle direttive relative alle esenzioni applicate ai lavoratori marittimi

(2014/C 174/09)

Relatore	Paul LINDQUIST (SE/PPE), sindaco di Lidingö
Testo di riferimento	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE COM(2013) 798 final — 2013/0390 (COD)

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1. accoglie con soddisfazione l'iniziativa della Commissione di rivedere il regime speciale in vigore in merito all'applicazione ai marittimi di talune direttive in materia di diritto del lavoro e, in linea di massima, approva la proposta di direttiva.

Il punto di vista del Comitato delle regioni

2. nota che il buon funzionamento del settore marittimo e del mercato del lavoro dei marittimi è di fondamentale importanza, in particolare per le regioni costiere e per i cittadini che vi risiedono;

3. sottolinea l'importanza che le norme di protezione che derivano dall'articolo 151 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) si applichino, per quanto possibile, allo stesso modo a tutte le categorie di lavoratori degli Stati membri e che nel settore marittimo dell'UE si garantiscano condizioni eque di concorrenza, indipendentemente dallo Stato membro in cui si svolgono le attività;

4. reputa che la possibilità per i singoli Stati membri di ricorrere ad esclusioni dalle norme in materia di protezione dei lavoratori derivate dalla legislazione dell'UE dev'essere fondata su ragioni solide e concrete basate sulle condizioni specifiche dell'attività in questione;

5. ritiene che, nel caso di diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il principio della parità di trattamento dei lavoratori debba essere oggetto di un'attenzione particolare. In tale contesto si inseriscono, come rileva la Commissione stessa, il diritto all'informazione e alla consultazione e il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque;

6. ritiene che un aspetto importante per valutare se una possibilità di esclusione di questo tipo possa essere giustificata, sia la misura in cui gli Stati membri hanno fatto ricorso a tale possibilità e quali conseguenze ciò abbia avuto per il settore marittimo, in particolare in termini di concorrenza, in quegli Stati membri che hanno scelto di attuare le direttive in modo da applicarne le disposizioni anche ai marittimi;

7. osserva che nessuno Stato membro ha segnalato effetti negativi significativi, ad esempio in relazione a cambiamenti di bandiera e ai costi in generale, dovuti al fatto che le stesse norme sono state applicate ai marittimi e ai lavoratori a terra. Peraltro, nemmeno gli Stati membri che si sono astenuti dal ricorrere alle esclusioni dei marittimi dall'applicazione delle disposizioni delle direttive in vigore in materia di informazione e consultazione dei lavoratori nonché di protezione dei medesimi hanno segnalato degli svantaggi sul piano della concorrenza rispetto ad altri Stati membri che hanno fatto ricorso ad una o più esclusioni;

8. osserva che, visto che solo alcuni Stati membri hanno fatto ricorso alla possibilità di esclusione o deroga alle disposizioni delle direttive in questione in materia di informazione e consultazione, ai datori di lavoro nel settore marittimo si applicano norme diverse in funzione dello Stato membro di cui la nave batte bandiera;

9. ritiene che sia necessario continuare a tenere conto delle circostanze particolari del trasporto marittimo rispetto alle attività a terra, in particolare quando si tratta di difficoltà di natura puramente pratica dovute alle specificità dell'attività marittima nell'applicare pienamente una disposizione vincolante relativa alla protezione dei lavoratori, e delle possibili conseguenze negative di tale applicazione per la competitività delle imprese dell'UE;

10. fa riferimento alla Convenzione marittima dell'OIL del 2006, entrata in vigore il 30 agosto 2013, che è già stata ratificata da un gran numero di Stati. Mediante la direttiva 2009/13/CE l'Unione europea ha dato seguito all'accordo in merito alla Convenzione raggiunto tra le parti sociali del settore marittimo a livello di UE. La direttiva in questione comporta l'approvazione a livello internazionale di norme minime riguardanti le condizioni di lavoro e di assunzione nel settore marittimo, nonché la creazione dei presupposti per stabilire condizioni omogenee nel settore marittimo in generale. Tuttavia, le direttive che la Commissione propone di modificare vanno oltre quanto stabilito dalla Convenzione e contengono disposizioni supplementari in materia di protezione dei lavoratori.

Osservazioni del Comitato delle regioni

11. nota che il ricorso alla possibilità di esclusione dalle disposizioni in materia di protezione ai sensi della direttiva 2008/94/CE per i pescatori retribuiti a percentuale significa che questa categoria di lavoratori non fruisce del diritto alla garanzia del salario di cui godono altri lavoratori degli Stati membri. A suo avviso, questa discriminazione non può essere considerata giustificata dalle condizioni specifiche dell'attività in questione e va pertanto soppressa;

12. segnala che in base alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori fa parte dei diritti fondamentali. Ritiene pertanto necessario stabilire requisiti elevati in relazione ai motivi che giustificherebbero l'esclusione di determinate categorie di lavoratori dai diritti di cui usufruiscono altri lavoratori in base alla legislazione UE in questo ambito;

13. conviene con la Commissione sul fatto che, tenuto conto degli sviluppi tecnologici in materia di tecnologie della comunicazione, non vi sono ostacoli di natura pratica che possano di per sé giustificare l'esclusione dei marittimi dall'applicazione delle medesime norme in materia di informazione e consultazione;

14. condivide il giudizio della Commissione secondo cui è necessario abolire le possibilità di deroga contemplate dalle direttive in vigore, nonché le possibilità di adottare soluzioni specifiche in relazione al diritto all'informazione e alla consultazione dei marittimi;

15. reputa che, nel caso della protezione dei lavoratori in occasione di un trasferimento di attività e di un licenziamento collettivo, si debbano applicare le condizioni particolari dovute alle specificità del settore marittimo. Il commercio di navi costituisce spesso parte integrante delle attività del settore, e sul mercato internazionale la compravendita di navi a scafo nudo è prassi comune;

16. osserva che i rappresentanti dei datori di lavoro e diversi Stati membri hanno segnalato che l'applicazione obbligatoria delle norme in materia di protezione ai sensi delle direttive 2001/23/CE e 98/59/CE comporterebbe un incremento dei costi per il settore marittimo e svantaggi in termini di concorrenza rispetto alle imprese di paesi terzi, in particolare per il commercio di navi nel quadro delle attività marittime. È stato inoltre sottolineato che un'applicazione delle disposizioni in materia di protezione provocherebbe significative difficoltà da un punto di vista prettamente pratico;

17. considera che, anche nei casi in cui gli Stati membri che applicano anche ai lavoratori marittimi le disposizioni di salvaguardia previste dalle direttive non abbiano rilevato alcuna conseguenza palesemente negativa sotto il profilo della concorrenza, le obiezioni riguardanti il rischio di svantaggi competitivi per le imprese dell'UE non debbano essere sottovalutate. I singoli Stati membri sono i più idonei a giudicare le conseguenze dell'applicazione obbligatoria di una norma specifica in funzione delle pratiche e delle tradizioni applicabili al settore marittimo di ciascuno di essi;

18. ritiene opportuno continuare a lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere, in funzione delle specificità regionali, se e in quale misura applicare ai marittimi le disposizioni in materia di protezione, oltre al diritto di informazione e consultazione, nel caso di trasferimenti di imprese e di licenziamenti collettivi;

19. conviene con la Commissione sulla necessità di limitare le possibilità di deroga previste dalle direttive 2001/23/CE e 98/59/CE alle situazioni in cui un trasferimento di impresa consiste unicamente nella vendita di una nave oppure in cui un licenziamento collettivo è dovuto alla vendita imminente di una o più navi. Per quanto riguarda la direttiva sui licenziamenti collettivi, il CdR condivide il giudizio della Commissione secondo cui un'esclusione è possibile solo in relazione alla durata del cosiddetto «periodo di riflessione»;

20. esprime dubbi sulla proposta di modificare la direttiva 98/59/CE riguardo al riferimento al concetto di «trasferimento» come definito dalla direttiva 2001/23/CE. Ritiene ingiustificato che la possibilità di derogare al cosiddetto «periodo di riflessione» contemplato dalla direttiva 98/59/CE dipenda dal fatto che la vendita di una nave costituisca un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva 2001/23/CE. Questo provocherebbe anche una notevole incertezza del diritto visto che spesso risulta difficile valutare a priori se si sia in presenza o meno di un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva 2001/23/CE;

21. prende atto del periodo di transizione relativamente lungo previsto dall'articolo 8 della proposta. Dato che questa proposta riguarda l'applicazione di norme in materia di protezione dei lavoratori sancite dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sarebbe utile riflettere sull'opportunità di accorciare tale periodo di transizione nei futuri lavori in merito alla proposta.

Sussidiarietà e proporzionalità

22. osserva che la modifica delle direttive proposta dalla Commissione si prefigge di armonizzare una serie di norme in esse contenute riguardanti la protezione dei lavoratori nell'UE e di creare i presupposti di una concorrenza equa per le imprese dell'Unione. Le direttive possono essere modificate solamente a livello di UE, e il CdR ritiene che le modifiche proposte siano conformi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Il quadro normativo attuale fa insorgere disparità di trattamento per la medesima categoria di lavoratori da parte di diversi Stati membri, a seconda che siano applicate o meno le esenzioni e deroghe consentite dalla vigente legislazione. Un numero significativo di Stati membri è ricorso in misura limitata alle esclusioni.</p>	<p>Il quadro normativo attuale fa insorgere disparità di trattamento per la medesima categoria di lavoratori da parte di diversi Stati membri, a seconda che siano applicate o meno le esenzioni e deroghe consentite dalla vigente legislazione. Un numero significativo di Stati membri è ricorso in misura limitata alle esclusioni.</p> <p><u>La convenzione sul lavoro marittimo adottata dall'OIL nel 2006 è entrata in vigore il 30 agosto del 2013 e si prefigge di proteggere a livello internazionale le condizioni dei marittimi e di garantire condizioni eque di concorrenza nel settore marittimo. Le parti sociali hanno raggiunto un accordo in merito alla convenzione la cui applicazione è disciplinata dalla direttiva del Consiglio 2009/13/CE.</u></p>

Motivazione

Nelle attività in merito alla direttiva occorre tenere conto del lavoro svolto congiuntamente dalle parti sociali e dall'UE per assicurare la protezione dei marittimi e garantire condizioni eque di concorrenza nel settore dei trasporti marittimi a livello internazionale.

Emendamento 2

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>La direttiva 98/59/CE è così modificata:</p> <p>1. l'articolo 1 è così modificato:</p> <p>a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c):</p> <p>«c) «trasferimento» è inteso ai sensi della direttiva 2001/23/CE.»;</p> <p>b) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;</p>	<p>La direttiva 98/59/CE è così modificata:</p> <p>1. l'articolo 1 è così modificato:</p> <p>a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c):</p> <p>«c) «trasferimento» è inteso ai sensi della direttiva 2001/23/CE.»;</p> <p>b) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>2. all'articolo 3, paragrafo 1, è inserito il secondo comma seguente:</p> <p>«Quando i progetti di licenziamenti collettivi riguardano i membri dell'equipaggio di una nave marittima, la notifica viene inviata all'autorità competente dello Stato membro di cui la nave batte bandiera.»;</p> <p>3. all'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:</p> <p>«1 bis. Quando i progetti di licenziamenti collettivi dei membri di un equipaggio sono effettuati in relazione a o seguito di un trasferimento di una nave marittima, gli Stati membri possono, previa consultazione delle parti sociali, concedere all'autorità pubblica competente la facoltà di derogare, in tutto o in parte, al periodo di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:</p> <p>(a) l'oggetto del trasferimento consiste esclusivamente in una o più navi marittime,</p> <p>(b) il datore di lavoro gestisce una sola nave marittima.»</p>	<p>2. all'articolo 3, paragrafo 1, è inserito il secondo comma seguente:</p> <p>«Quando i progetti di licenziamenti collettivi riguardano i membri dell'equipaggio di una nave marittima, la notifica viene inviata all'autorità competente dello Stato membro di cui la nave batte bandiera.»;</p> <p>3. all'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:</p> <p>«1 bis. Quando i progetti di licenziamenti collettivi dei membri di un equipaggio sono effettuati in relazione o esclusivamente a seguito di un trasferimento della vendita di una o più navi marittime nave marittima, gli Stati membri possono, previa consultazione delle parti sociali, concedere all'autorità pubblica competente la facoltà di derogare, in tutto o in parte, al periodo di cui al paragrafo 1. nei seguenti casi:</p> <p>(a) l'oggetto del trasferimento consiste esclusivamente in una o più navi marittime,</p> <p>(b) il datore di lavoro gestisce una sola nave marittima.»</p>

Motivazione

Ai sensi della direttiva sui trasferimenti di imprese, dopo una valutazione, caso per caso, delle circostanze della specie, è considerato trasferimento di attività o di parte di un'attività quello effettuato da un'impresa che mantiene la sua identità dopo il trasferimento medesimo. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, nell'esame per valutare se un'attività ha mantenuto la sua identità dopo un trasferimento si dovrà tenere conto di tutte le circostanze particolari del caso (si veda a questo proposito la sentenza Spijkers). Non è affatto certo che le circostanze che accompagnano la vendita di una nave comportino sempre un trasferimento ai sensi della direttiva sui trasferimenti di imprese.

I motivi che giustificano una deroga al cosiddetto «periodo di riflessione» secondo la direttiva sui licenziamenti collettivi devono valere indipendentemente dal fatto che la vendita di una o più navi costituisca o meno un trasferimento ai sensi della direttiva sui trasferimenti di imprese. Con la formulazione proposta dalla Commissione risulterà difficile stabilire a priori e caso per caso se la deroga sia ammissibile. Pertanto è preferibile che la possibilità di deroga sia esplicitamente vincolata a quei casi in cui un licenziamento collettivo dipende esclusivamente dalla vendita di una o più navi, e che si sopprima il riferimento al concetto di «trasferimento» ai sensi della direttiva sui trasferimenti di imprese.

Emendamento 3

Articolo 5, punto 3)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>3) è aggiunto il seguente paragrafo 4:</p> <p>«4. Gli Stati membri possono, previa consultazione delle parti sociali, disporre che il capo II della presente direttiva non si applichi nei seguenti casi:</p> <p>(a) l'oggetto del trasferimento consiste esclusivamente in una o più navi marittime,</p> <p>(b) l'impresa o lo stabilimento oggetto del trasferimento gestisce una sola nave marittima.»</p>	<p>3) è aggiunto il seguente paragrafo 4:</p> <p>«4. Gli Stati membri possono, previa consultazione delle parti sociali, disporre che il capo II della presente direttiva non si applichi nei seguenti casi <u>nel seguente caso</u>:</p> <p>(a) l'oggetto del trasferimento consiste esclusivamente in una o più navi marittime,</p> <p>(b) l'impresa o lo stabilimento oggetto del trasferimento <u>gestisce una sola nave marittima.</u>»</p>

Motivazione

È opportuno riservare lo stesso trattamento alle imprese indipendentemente dal fatto che gestiscano una o più navi marittime.

Bruxelles, 3 aprile 2014

*Il presidente
del Comitato delle regioni*
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
